PRGC 2020 COMUNE DI PINEROLO

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante generale

Legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.

Verifica di compatibilità RIR

DOC

U8

maggio 2021

PROGETTO PRELIMINARE

Firmato digitalmente da:
GEROMETTA RAFFAELE
Firmato il 09/06/2021 15:55
Serial: Certificato: 19194195
Valido dal 13/07/2020 al 13/07/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

COMUNE DI PINEROLO
Piazza Vittorio Veneto
10064 Pinerolo (TO)
Tel. +39 (0121) 361111 – Fax. +39 (0121) 361283

Il Sindaco
Luca SALVAI

L'Assessore all'Urbanistica
Giulia PROIETTI

Il Dirigente del Settore Urbanistica-SUAP
Ing. Antonio MORRONE

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti
urbanista Raffaele GEROMETTA
urbanista Daniele RALLO
architetto Marta COLOMBO

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI e CONSERVATORI della provincia di TREVISO
RAFFAELE GEROMETTA n° 2320 sezione A
settore pianificazione territoriale
PIANIFICATORE TERRITORIALE

Coordinamento Operativo
urbanista Fabio VANIN

Contributi Specialistici
dott. Geologo Michele ACTIS GIORGETTO
dott. Geologo Alberto PAGANO
dott. Stefano ROLETTI
ingegnere Matteo CELLA
ingegnere Elettra LOWENTHAL
ingegnere Lino POLLASTRI
urbanista Nicola RICCIARDI GIANNONI

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)

Legge Regionale n. 56 del 1977 e s.m.i.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ RIR

INDICE

PREMESSA **3**
1 INQUADRAMENTO URBANISTICO. LA VARIANTE "SEVESO" AL PTC **5**
2.1 Gli indirizzi del PTC per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali 5
2.2 Le previsioni del PTC per il Comune di Pinerolo 7
2 L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA RIR - VARIANTE GENERALE AL PRGC **9**
2.1 Verifica attività RIR in Comune di Pinerolo e nelle parti di territorio contermini 9
2.2 Le fasce di rispetto dello stabilimento RIR ubicato in Comune di Roletto 10
2.3 L'inserimento di una norma per governare il rischio industriale 11

PREMESSA

Con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105, è stata recepita la Direttiva 2012/18/UE, "Seveso III", sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 161 del 14 luglio 2015 e supplemento ordinario n. 38).

Il provvedimento aggiorna la legislazione precedentemente vigente (D.Lgs 334/1999, come modificato dal D.Lgs 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "Articolo 8" ai sensi del Decreto Legislativo 334/1999) ed alle Regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "Articolo 6" ai sensi del medesimo Decreto Legislativo).

Rispetto agli strumenti di governo del territorio, il D.Lgs 105/2015 esplicita da subito le seguenti finalità, demandando all'emanazione di un apposito decreto la definizione di linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione:

a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;

b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;

c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Fino all'emanazione di tali linee guida valgono le disposizioni del Decreto Ministeriale 9 Maggio 2001 in materia di assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione.

Con la pubblicazione del suddetto Decreto sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successivo D.Lgs 238/2005), in attuazione dell'Art. 14 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 334 e successivo D.Lgs 238/2005, Regioni, Province e Comuni devono adottare

"politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti" compatibili con la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.

Il Decreto, nei termini previsti dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante (R.I.R.), ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi. Gli obiettivi legislativi si traducono, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, nella necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

La novità del Decreto Ministeriale consiste, quindi, nell'aver regolamentato un processo di integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione della direttiva 96/82/CE e del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successivo D.Lgs 238/2005 (Decreti Seveso e Seveso ter), poi sostituiti, rispettivamente, dalla Direttiva 2012/18/UE e dal citato D.Lgs 105/2015.

Alla normativa europea e nazionale si affianca la Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Città metropolitana di Torino, che è stata una delle prime Province virtuose a stabilire una normativa per le attività a Rischio di Incidente Rilevante, considerando anche quelle sotto la soglia "Seveso" che non rientrano nei binari di Legge.

La presente relazione, di adeguamento alla Variante "Seveso" al PTC e alla normativa RIR, effettua una valutazione del rischio di incidente rilevante presente nel Comune di Pinerolo, considerando anche le attività "fuori" Comune che hanno delle ricadute sul territorio comunale oggetto di Variante, e propone una normativa sul controllo del rischio di incidenti rilevanti.

1 INQUADRAMENTO URBANISTICO. LA VARIANTE "SEVESO" AL PTC

La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 *"Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"* (adottata con DCP n. 198-332467 del 22/05/2007), è stata approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010.

2.1 Gli indirizzi del PTC per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali

La Variante "Seveso" al PTC è finalizzata a garantire un maggior livello di sicurezza per l'ambiente e per la popolazione nei confronti del rischio industriale, e si rivolge ai gestori degli stabilimenti "Seveso" e ai comuni soggetti all'obbligo di predisposizione o di aggiornamento dell'Elaborato RIR ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001, o comunque all'obbligo di adeguamento ai disposti della Variante stessa, nei seguenti casi:

- Comuni sul cui territorio è previsto l'insediamento di nuovi stabilimenti "Seveso", ovvero di stabilimenti che vengono a ricadere nell'ambito di applicazione degli artt. 6 o 8 del d.lgs. 334/99 s.m.i. successivamente alla data di adozione della Variante;
- Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" per i quali sono previste modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, di cui all´art. 10, comma 1, del d.lgs. 17/08/99, n. 334;
- Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" esistenti, ovvero già classificati a pericolo di incidente rilevante ex artt. 6 o 8 del d.lgs. 334/99 s.m.i. alla data di adozione della Variante;
- Comuni sui quali ricadono gli effetti diretti (aree di danno) di uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei comuni contermini;
- Comuni sul cui territorio sono presenti o previste attività definite dal d.lgs. 334/99 s.m.i. (c.d. "sottosoglia"), determinate secondo i criteri ex art. 19 della Variante;
- Comuni sul cui territorio sono previsti nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti "Seveso" esistenti (ad es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora la previsione possa aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 09/05/01, *"gli strumenti urbanistici dei comuni sul cui territorio è presente la localizzazione di uno stabilimento soggetto agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i., devono comprendere l'Elaborato tecnico sui Rischi di incidente rilevante"*, di seguito Elaborato RIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione.

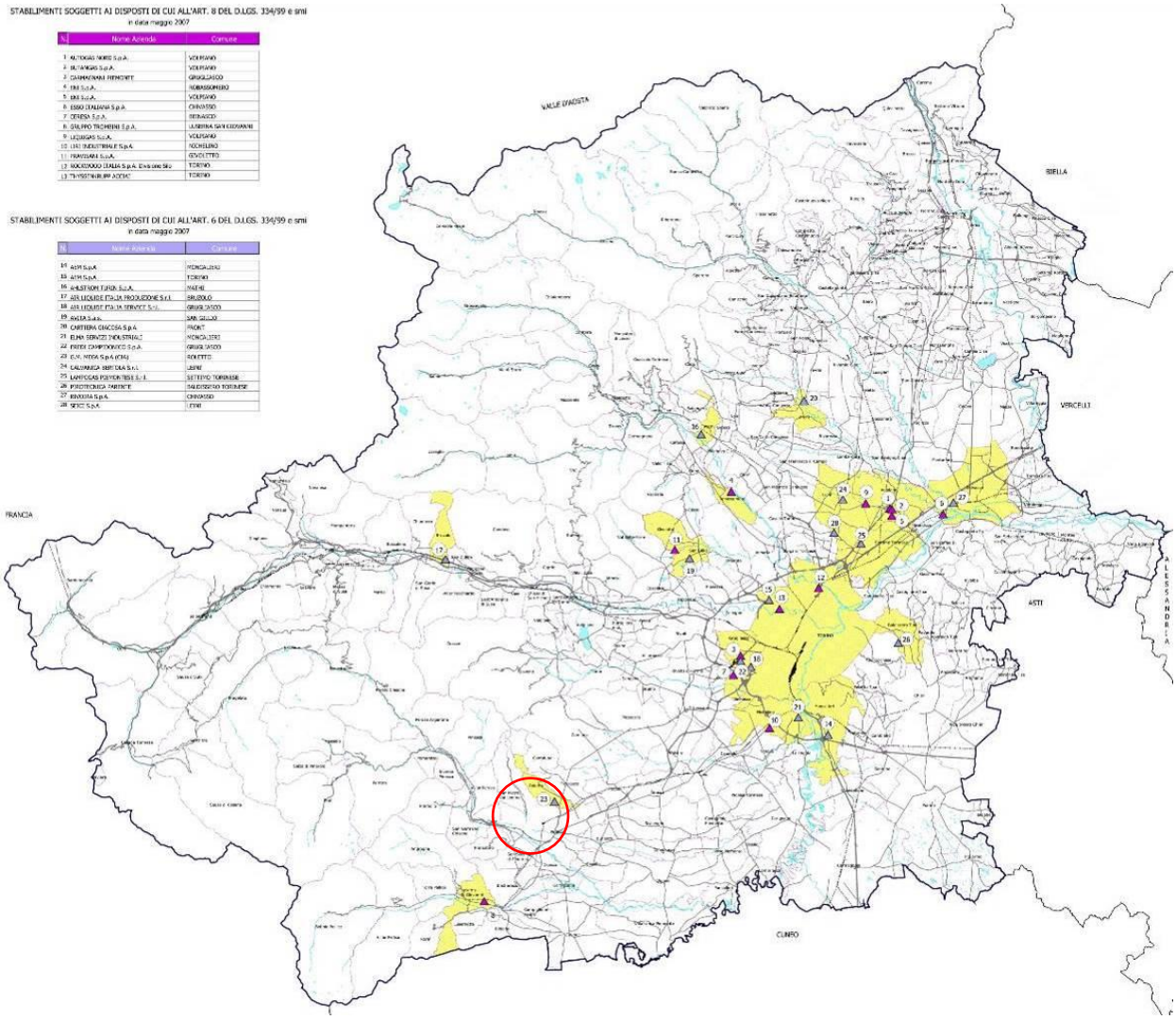

Estratto Tavola 1 della Variante "Seveso" al PTC, Localizzazione degli stabilimenti soggetti a rischio rilevante

La Variante "Seveso" è composta da un insieme di elaborati testuali e cartografici. Questi sono:

- Norme di attuazione;
- Relazione illustrativa;
- Rapporto ambientale e allegati;
- Tavole.

2.2 Le previsioni del PTC per il Comune di Pinerolo

Nel territorio comunale di Pinerolo non risultano essere presenti zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Il PTC, qualora siano previsti nuovi insediamenti "Seveso", demanda ad uno specifico studio la redazione dell'Elaborato tecnico sui Rischi di Incidente Rilevante (RIR).

Si segnala la presenza di un'attività a rischio di incidente rilevante nel confinante territorio comunale di Roletto.

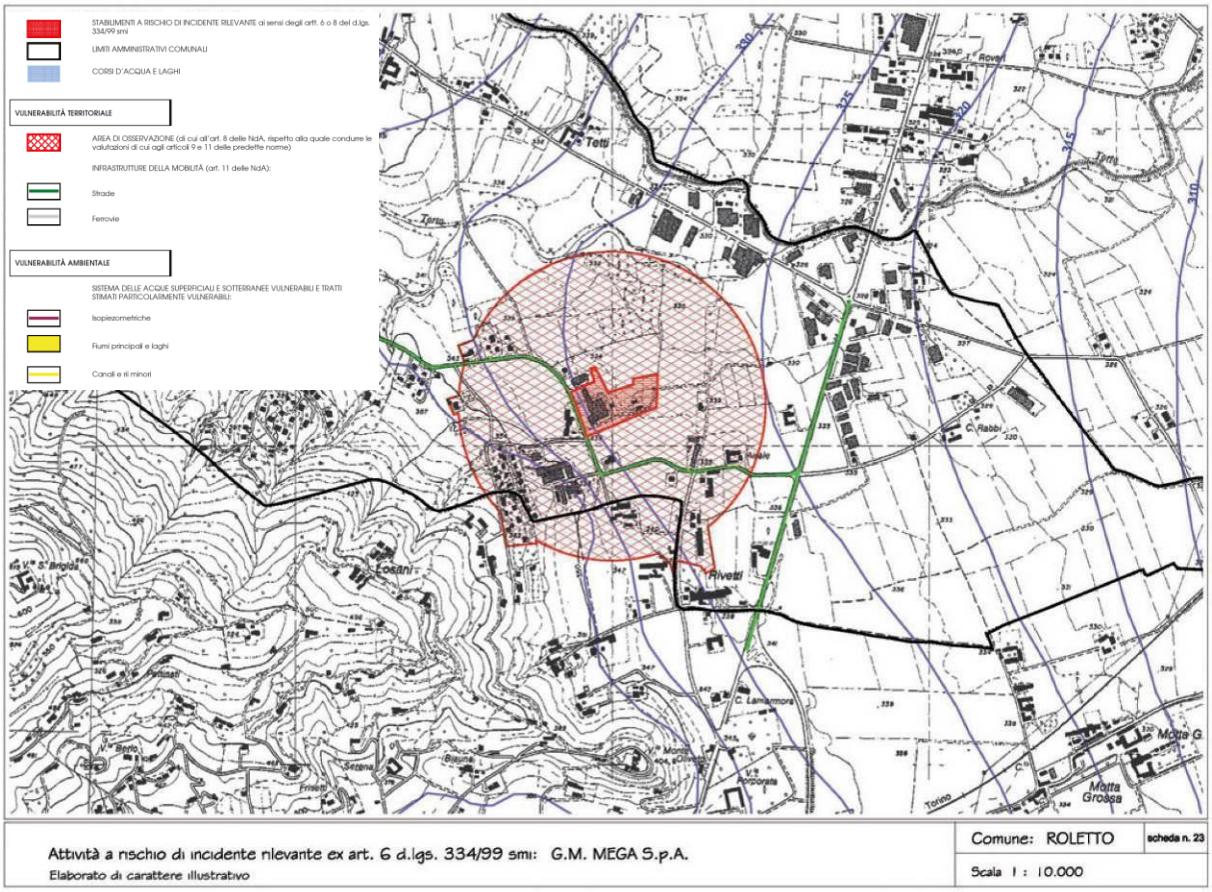

Estratto elaborato A2 - Variante Seveso, Individuazione dell'attività a rischio di incidente rilevante e relativa Area di osservazione presente nel comune di Roletto

Di seguito si riporta estratto della Carta della Vulnerabilità, contenuta all'interno della Variante Seveso, inerente il territorio di Pinerolo.

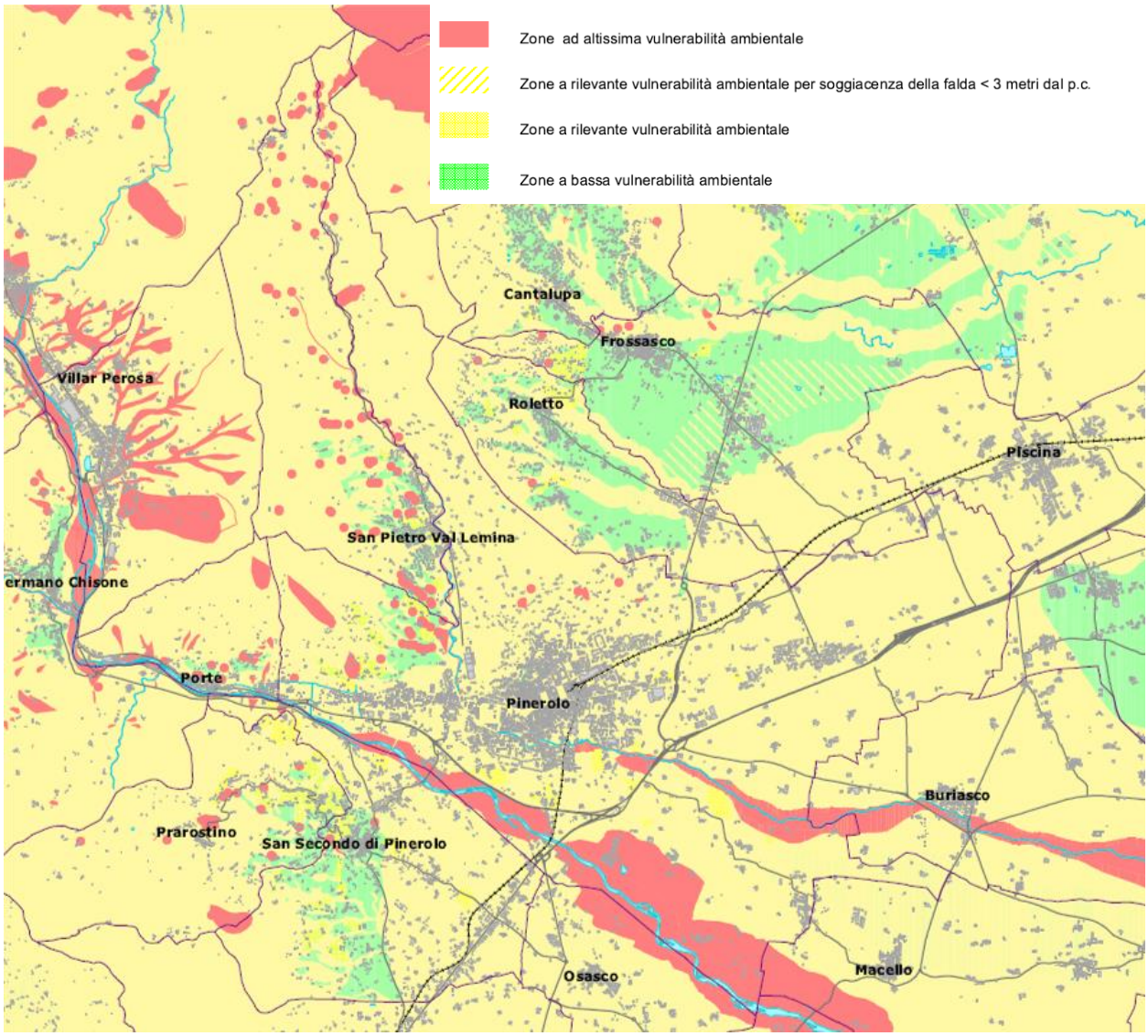

Estratto tavola B1 Sud. Carta della Vulnerabilità Ambientale

2 L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA RIR - VARIANTE GENERALE AL PRGC

2.1 Verifica attività RIR in Comune di Pinerolo e nelle parti di territorio contermini

Come si evince dalla Variante Seveso al PTC, dalle informazioni desumibili dal sito del Ministero dell'Ambiente e dal catalogo regionale delle Aziende Seveso, all'interno del territorio comunale di Pinerolo non si riscontra la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Si segnala la presenza di una sola attività a rischio di incidente rilevante sita nel confinate territorio comunale di Roletto. L'azienda in oggetto, denominata CIA TECHINIMA SUD EUROPA SRL, è localizzata in via Santa Brigida n. 43. Confina sia ad est che a sud con aree agricole, ad ovest con la viabilità carrabile di via Santa Brigida ed a nord con il capannone ex Italldeal. All'interno dello stabilimento, occupante un'area di circa 35.000 mq, vengono confezionate bombolette aerosol (riempite con miscele varie di vernici e solventi) utilizzando come propellenti GPL e/o DME.

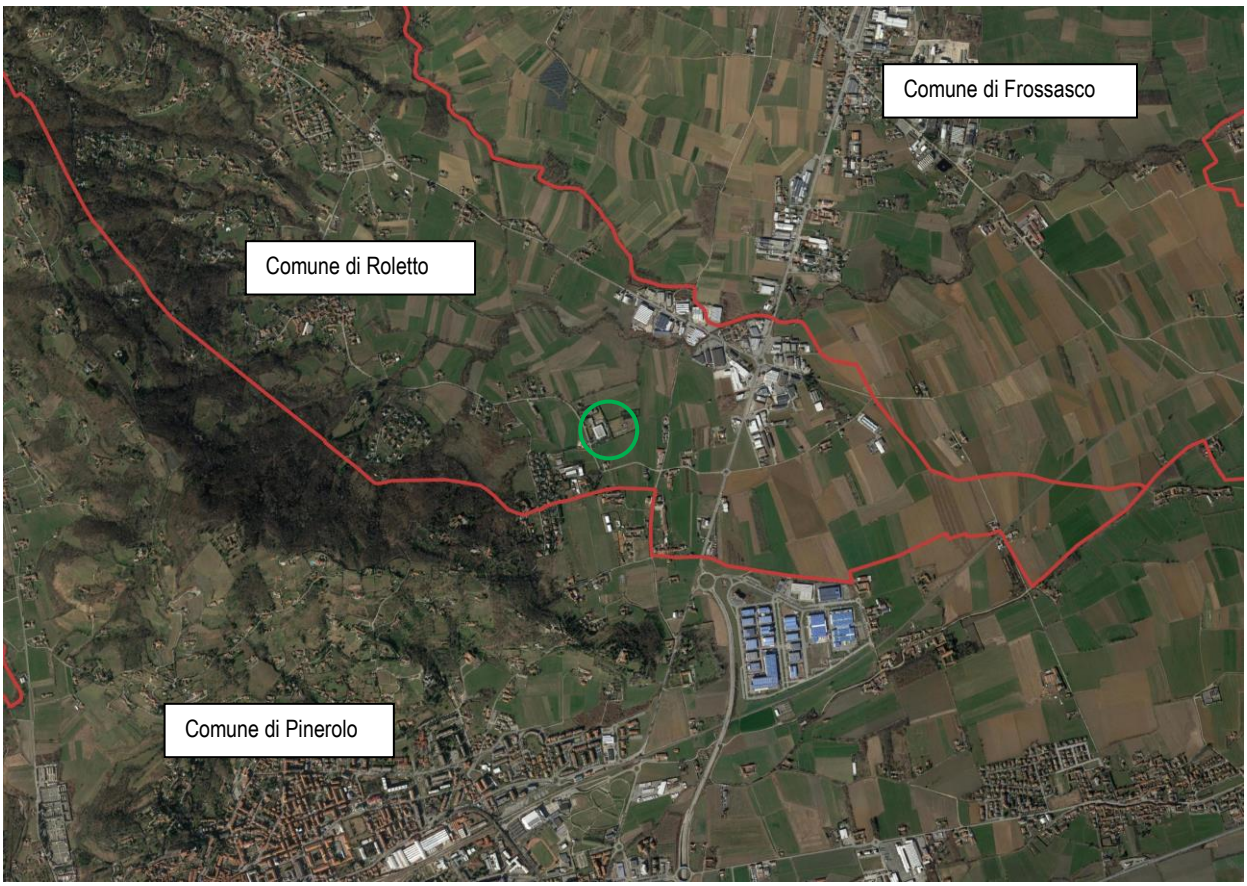

Localizzazione stabilimento "Cia Techinima Sud Europa Srl"

2.2 Le fasce di rispetto dello stabilimento RIR ubicato in Comune di Roletto

Nell'immagine seguente è possibile osservare le fasce di rispetto dallo stabilimento a rischio di incidente rilevante. Le fasce di rispetto di delimitazione dell'area di elevata letalità (in rosso) e di letalità (in arancione) interessano esclusivamente il territorio comunale di Roletto. Il territorio comunale di Pinerolo è interessato da una porzione della fascia di delimitazione dell'area di osservazione. Tale perimetro di vincolo è stato riportato nelle cartografie di zonizzazione del PRGC alle scale 1:5.000 e 1:2.000. L'area di osservazione è l'area più vasta di estensione pari a 500 metri dai confini dello stabilimento al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell'eventualità di un'emergenza industriale. La porzione di territorio ricompresa nella suddetta area è classificata dal PRGC in zona agricola "E".

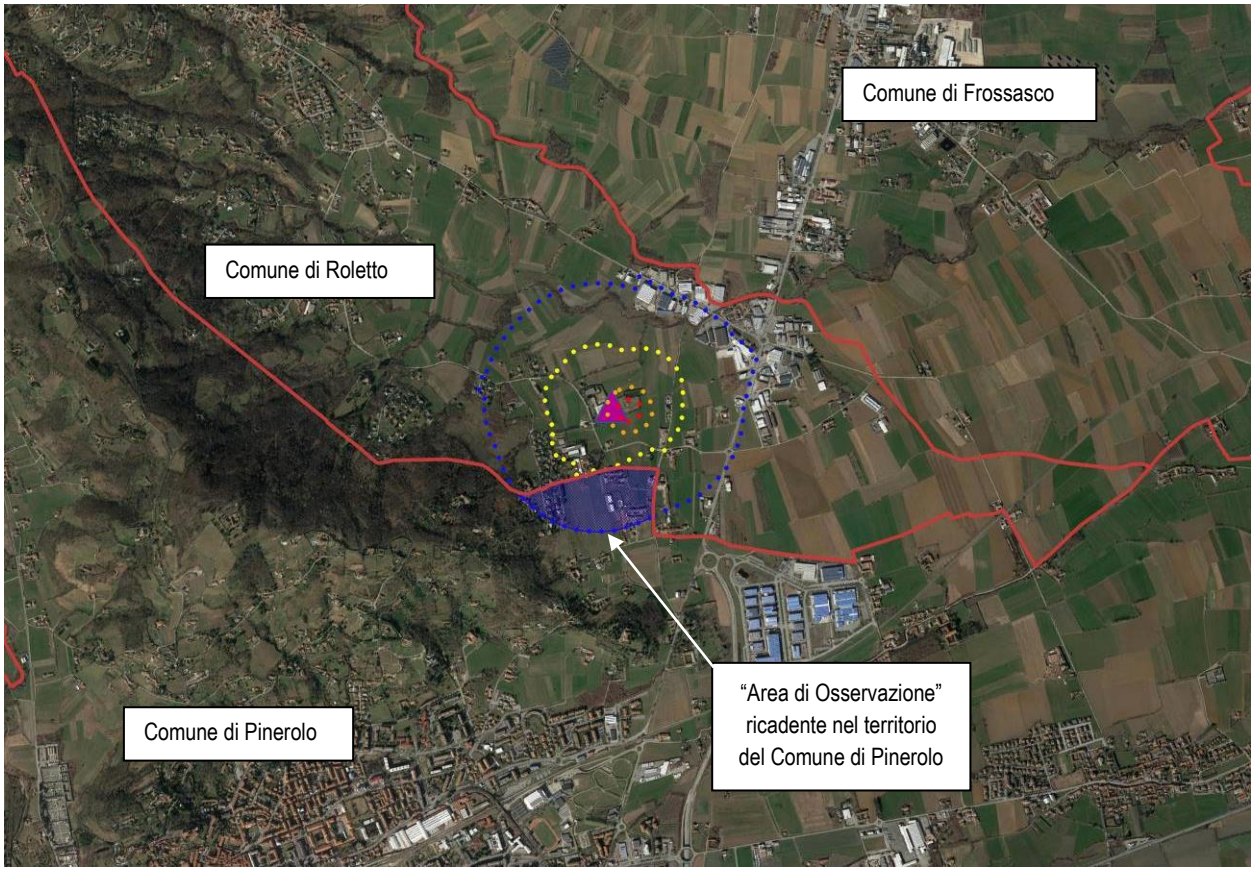

Limiti comunali
RIR - Fasce di rispetto da impianti produttivi ad elevata pericolosità
Fascia di delimitazione area di elevata letalità - d. 47,8 mt
Fascia di delimitazione area di letalità - d. 104 mt
Fascia di delimitazione area di esclusione - d. 200 mt
Fascia di delimitazione area di osservazione - d. 500 mt
Fascia di delimitazione area di osservazione - d. 500 mt - Porzione ricadente sul territorio comunale di Pinerolo
Stabilimento a rischio di incidente rilevante

Localizzazione stabilimento "Cia Techinima Sud Europa Srl" e fasce di rispetto

2.3 L'inserimento di una norma per governare il rischio industriale

Come disciplinato dalle *"Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale"* formulate dalla Regione Piemonte e dal D.Lgs. n. 334 del 1999 *"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose",* i comuni interessati dalla presenza nel proprio territorio di "Attività Seveso" e degli effetti diretti di tali attività (es. aree di danno) sono obbligati a redigere l'Elaborato Tecnico RIR. Il comune di Pinerolo, non essendo interessato né dalla presenza di "Attività Seveso", né dalla presenza degli effetti diretti causati dalle suddette attività, non è vincolato circa lo svolgimento delle analisi previste per l'elaborato Tecnico RIR.

BOX - Estratto "Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" Regione Piemonte

Gli effetti di un'attività produttiva sono così definiti:
- gli effetti diretti: aree di impatto diretto di un incidente con origine nell'attività produttiva. Questi, per le Attività Seveso coincidono con le "aree di danno";
- gli effetti indiretti: aree che sono interessate in modo indiretto da un incidente con origine nell'attività produttiva e sono definite come area di esclusione e area di osservazione.

Ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e della presente DGR l'obbligo di redazione dell'Elaborato tecnico RIR sussiste solo per i Comuni che abbiano sul proprio territorio Attività Seveso o effetti diretti.

Le analisi condotte e le verifiche effettuate non hanno ravvisato la presenza di rischi industriali nel territorio comunale del Comune di Pinerolo. La presente Variante al PRGC ha tuttavia inserito un nuovo articolo nelle NTA (Art. 58bis) finalizzato a definire norme di tutela del rischio industriale, in adeguamento al D.Lgs 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" e alla Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Città metropolitana. Il suddetto articolo 58bis delle NTA riguarda sia le cosiddette Attività "Seveso", ossia gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore definiti dal D.Lgs 105/2015, sia le Attività "Sotto soglia Seveso", codificate dall'articolo 19 della Variante "Seveso" al PTC, ossia quelle che prevedono la detenzione o l'impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi, per gli stabilimenti di soglia inferiore delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del D.Lgs 105/2015 (Nota Esplicativa n. 5 della Città Metropolitana).

Di seguito si riporta un estratto del nuovo articolo 58bis delle norme tecniche di attuazione riguardante il rischio industriale.

ART. 58bis- NORME DI TUTELA DEL RISCHIO INDUSTRIALE

1 - Il PRGC definisce le norme di assetto del territorio e governo dell'urbanizzazione finalizzate al controllo degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, in adeguamento al D.Lgs 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" e alla Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Città metropolitana di Torino.

2 - Il presente Articolo riguarda le zone che possono essere interessate da scenari incidentali connessi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, come definiti dal D.Lgs 105/2015, nonché quelli ad essi assimilabili, articolati in:
a) Attività "Seveso": stabilimenti di soglia inferiore e superiore ai sensi del D.Lgs 105/2015;
b) Attività "Sotto soglia Seveso" (Art. 19 NdA Variante "Seveso" al PTC): attività che prevedono la detenzione o l'impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi, per gli stabilimenti di soglia inferiore delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del D.Lgs 105/2015 (Nota Esplicativa n. 5 della Città Metropolitana).

3 –Il DM 09/5/2001 e smi definisce gli elementi territoriali vulnerabili ricadenti nelle categorie A, B, C, D, E, F, della tabella 1 dell'allegato al decreto stesso

4 - Ai sensi dell'Art. 19, comma 1 e dell'Art. 10, commi 3 e 4 della Variante "Seveso" al PTC, per l'insediamento delle nuove attività, per la modifica o trasformazione delle attività esistenti che per l'effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui al precedente comma 2, il richiedente dichiara al comune, all'atto della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, in quale delle suddette categorie ricade l'attività ("Seveso" o "Sotto soglia Seveso") ovvero di non rientrare in nessuna delle stesse e presenta la relativa documentazione giustificativa che deve includere:
a) l'informativa di cui alle tabelle riportate nell'allegato 7 del documento RIR;
b) la relazione di compatibilità ambientale e territoriale ai sensi del presente PRGC, atta a dimostrare la compatibilità rispetto alle destinazioni d'uso in atto;
c) le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al DM 09/5/2001 smi.

5 - L'appartenenza ad una delle suddette categorie deve essere preventivamente dichiarata dal gestore che intende apportare le modifiche o le trasformazioni delle attività anche nei casi in cui non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi.

6 - Nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale (Art. 13.1 NdA della Variante "Seveso" al PTC), non è ammesso l'insediamento di nuovi stabilimenti "Seveso" e di stabilimenti "Sotto soglia Seveso" appartenenti alle categorie c) e d) di cui all'Art. 19 della Variante "Seveso" del PTC.

7 - La modifica o la trasformazione delle attività "Seveso" deve seguire quanto stabilito dall'Art. 18 e dall'Allegato D del D.Lgs 105/2015 e dall'Art. 15 della Variante "Seveso" al PTC. La modifica o la trasformazione delle attività "Sotto soglia Seveso", appartenenti alle categorie c) e d) di cui all'Art. 19 della Variante "Seveso" al PTC, deve seguire quanto stabilito dagli Artt. 10 e 15 della Variante stessa.

8 - Nelle zone a rilevante vulnerabilità ambientale (Art. 13.2 NdA della Variante "Seveso" al PTC), l'insediamento, la modifica o la trasformazione delle attività "Seveso" o "Sotto soglia Seveso" è subordinata al rispetto degli Artt. 15.2 (per attività "Seveso") e 19 (per attività "Sotto soglia Seveso") delle NdA della Variante "Seveso" al PTC ed è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione a firma di professionista abilitato, che attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida della Variante "Seveso" al PTC.

9 - Per regolamentare la presenza sul territorio degli stabilimenti RIR soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs 105/2015 si richiamano le classificazioni di cui alle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" (DGR n.17-377 del 26 luglio 2010):
a) area di esclusione;
b) area di osservazione;
c) area di danno.

10 - La porzione settentrionale del Comune di Pinerolo è interessata dall'"area di osservazione" dello stabilimento "Cia Technima Europa Srl", classificato RIR di soglia inferiore ai sensi del D.Lgs 105/2015. L'"area di osservazione" è l'area più vasta di estensione pari a 500 metri dai confini dello stabilimento al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell'eventualità di un'emergenza industriale. La porzione di territorio ricompresa nella suddetta area è classificata dal PRGC in zona agricola "E".